

# dossier

XIX Legislatura

18 luglio 2024

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118

A.C. 1974



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [stud1@senato.it](mailto:stud1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 314/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3266 -  [st\\_cultura@camera.it](mailto:st_cultura@camera.it) -  [@CD\\_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 323/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

*CU0112b.docx*

# INDICE

## SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1, comma 1 (*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe in materia di spettacolo*) .....5
- Articolo 1, comma 2 (*Proroga della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche*) .....8
- Articolo 2 (*Entrata in vigore*) .....10



## **Schede di lettura**



**Articolo 1, comma 1**  
*(Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe in materia di spettacolo)*

L'**articolo 1, comma 1**, dispone la proroga di **ulteriori dodici mesi** (da ventiquattro a trentasei) del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 - per l'esercizio:

- della delega legislativa per **il coordinamento e il riordino** delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle **fondazioni lirico-sinfoniche** nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del **teatro**, della **musica**, della **danza**, degli **spettacoli viaggianti**, delle **attività circensi**, dei **carnevali storici** e delle **rievocazioni storiche**, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «**codice dello spettacolo**», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente;
- della delega ad adottare disposizioni in materia di **contratti di lavoro nel settore dello spettacolo**;
- della delega ad adottare disposizioni in materia di **equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo**, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo;
- della delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di **un'indennità di discontinuità**, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di **lavoratori discontinui dello spettacolo**.

A tal fine, la disposizione in commento novella, in termini identici, l'**articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6**, della [legge 15 luglio 2022, n. 106](#) (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

Il **nuovo termine per l'esercizio delle deleghe** di cui ai citati commi è dunque fissato al **18 agosto 2025**.

La **procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi** delle deleghe in parola è, e resta, ai sensi di quanto stabilito da ciascuno dei

commi novellati sopra citati, **quella stabilita dall'articolo 2, commi 5 e 7 della [legge 22 novembre 2017, n. 175](#)** (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), i quali stabiliscono che essi siano adottati su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e che siano successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. **Disposizioni correttive ed integrative** di tali decreti legislativi possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, **entro due anni** dalla data della loro entrata in vigore.

La **relazione illustrativa** fa presente che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una **elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione**, che riguardano materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni.

Si rammenta in proposito che l'articolo 1, comma 6, della [legge di conversione n. 14 del 2023](#) del [decreto-legge 198/2022](#), **aveva già prorogato da 9 a 24 mesi** (quindi dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024) il termine per l'esercizio delle deleghe legislative sopra ricordate.

Quanto alla [legge 15 luglio 2022, n. 106](#), recante "**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**", si ricorda che essa è stata approvata definitivamente verso il termine della XVIII legislatura.

Essa, composta di 12 articoli, contiene disposizioni volte sia a **ridefinire la governance complessiva del settore**, sia a disciplinare i **profili** di più stretta attinenza **lavoristica, previdenziale e assistenziale**. Nel dettaglio, l'**articolo 2** conferisce al **Governo** una serie di **deleghe**, finalizzate rispettivamente: a **riordinare le disposizioni di legge** in materia di spettacolo; a definire nuove norme in materia di **contratti di lavoro** nel settore dello spettacolo; a prevedere norme in materia di **equo compenso** dei lavoratori autonomi dello spettacolo; a rivedere e riordinare **le misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine**, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo.

Per una dettagliata analisi delle disposizioni di delega, si veda il [dossier n. 578 del 14 giugno 2022](#).

In attuazione del suddetto articolo 2, comma 6, è stato adottato il [decreto ministeriale 25 luglio 2023](#), che reca l'"**Individuazione dei lavoratori**



**discontinui del settore dello spettacolo**", nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) del [decreto legislativo n. 182 del 1997](#). Successivamente, è stato emanato il [decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175](#), recante "**Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo**", adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *c*) e comma 6 della [legge n. 106 del 2022](#) ([qui il dossier](#) sul relativo schema di decreto).

**Articolo 1, comma 2**  
*(Proroga della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)*

**L'articolo 1, comma 2, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega** recata dall'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*) della legge n. 118 del 2022, relativa alla possibilità che le **regioni e gli enti locali**, possano adottare **misure per la salvaguardia del decoro urbano** o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei **centri storici** o di delimitate aree, **mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività** in talune aree o l'adozione di specifiche **misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane**, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

L'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), su cui incide la disposizione in esame, ha **delegato il Governo** ad adottare **entro il 27 agosto 2024** uno o più decreti legislativi per **semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche**, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'articolo citato è caratterizzato da una pluralità di criteri specifici, alla maggior parte dei quali è stata data attuazione mediante l'[Atto del Governo n. 150](#), che il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, in data 3 luglio 2024.

Fra i criteri ai quali **non è stata ancora data attuazione** vi sono le previsioni della lettera *l-bis*) del comma 1, inserita nell'articolato a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). La lettera *l-bis*) delega il Governo a prevedere che le **regioni e gli enti locali**, possano adottare **misure per la salvaguardia del decoro urbano** o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei **centri storici** o di delimitate aree, **d'intesa** con le **associazioni degli operatori** e **senza discriminazioni** tra essi, **mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività** in talune aree o l'adozione di specifiche **misure di**

**tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane**, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite **costituzione di specifici Albi**. Gli **albi possano essere raccolti**, secondo criteri unificati, **a livello nazionale**, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

Dette misure devono essere adottate, si precisa, nel **rispetto** delle disposizioni per la **liberalizzazione** del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'**articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (decreto legislativo n. 42/2004).

La norma in esame **proroga dal 27 agosto al 31 dicembre 2024** la data entro la quale il Governo è delegato ad adottare disposizioni attuative del suddetto criterio.

**Articolo 2**  
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 2** dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore **il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

Al riguardo si ricorda che, in via generale, l'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.